



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28 SETTEMBRE 2014

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA

Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. organizza la Coppa Calabria 2014/2015 alla quale partecipano le società in organico per come deliberato con C.U. n° 2, nonché le società, non aventi diritto, che ne hanno fatto apposita richiesta, per come di seguito specificato:

	Matr.	Società	Campo Gioco			Cod. Campo
1.	71539	G.S. ANTONIMINA	Campo	Comunale	ANTONIMINA	369
2.	68475	A.S.D. APRIGLIANO CALCIO	Campo	Comunale	APRIGLIANO	43
3.	934439	A.S.D. ATLETICO BOTRICELLO	Campo	Comunale	BOTRICELLO	57
4.	70461	A.S.D. BADOLATO	Campo	Comunale	BADOLATO MARINA	189
5.	6100	A.S. BELVEDERE 1963	Campo	Comunale "Scarcello"	BELVEDERE MARITTIMO	44
6.	57972	U.S. BIVONGI PAZZANO	Campo	Comunale "D. Murdolo"	BIVONGI	125
7.	919441	U.S.D. BORGIA 2007	Campo	Comunale "S. Lucia"	BORGIA	126
8.	610148	A.S.D. BOVALINESE	Campo	Comunale "Cartisano"	BOVALINO	58
9.	921359	A.S.D. CARIATI	Campo	Comunale	CARIATI	16
10.	80094	A.S.D. CERZETO K91	Campo	Comunale	CERZETO	424
11.	67894	A.S.D. CITTA DI SIDERNO 1911	Campo	Comunale "F. Raciti"	SIDERNO	7
12.	919766	U.S.D. CSI STALETTI	Campo	Comunale	MONTEPAONE	375
13.	82491	A.S.D. FILADELFIA	Campo	Comunale	FILADELFIA	223
14.	610282	A.S. FIUMEFREDDO	Campo	Comunale	FIUMEFREDDO BRUZIO	388
15.	610734	U.S. GEPPINO NETTI	Campo	Comunale	MORANO CALABRO	100
16.	79955	ASDPOL LAUREANESE	Campo	Comunale	LAUREANA DI BORRELLO	163
17.	935195	A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA 1960	Campo	Comunale "Maria ad Nives"	CORIGLIANO CALABRO	401
18.	936046	A.S. MARINES	Campo	Comunale "Giovanni Paolo II"	ROSARNO	39
19.	919303	A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA	Campo	Comunale "A. Curto"	CATANZARO	17
20.	75353	POL. MIRTO CROSIA	Campo	Comunale	MIRTO	99
21.	921753	S.S.D. NICOTERA	Campo	"Amm. Prov. Vibo Valentia"	NICOTERA MARINA	337
22.	934788	POL. NUOVA ROSARNESE	Campo	Comunale "Giovanni Paolo II"	ROSARNO	39
23.	67899	U.S.D. PARENTI	Campo	Comunale "A. Ponterio"	PARENTI	361
24.	610419	A.C. REAL BOTRO	Campo	Comunale	BOTRICELLO	57
25.	936226	A.S.D. REAL CERVA	Campo	Comunale	SERSALE	299
26.	74529	A.S.D. REAL SAN MARCO	Campo	Comunale "A. Spadafora"	SAN MARCO ARGENTANO	91
27.	934830	F.C.D. ROMBIOLESE	Campo	Comunale "S. Loschiavo"	ROMBIOLO	269
28.	921641	A.S.D. SAN GREGORIO D'IPPONA	Campo	Comunale	SAN GREGORIO D'IPPONIA	284
29.	912780	F.C.D. SCOMMETTENDO.IT FRONTI	Campo	Comunale	LAMEZIA TERME	50
30.	933031	A.S.D. TAVERNA	Campo	Comunale "P. Donato"	TAVERNA	332
31.	933877	A.S.D. VAL GALLICO	Campo	Comunale	REGGIO CALABRIA/GALLICO	461
32.	932928	A.S.D. YOUNG BOYS CASSANO	Campo	Comunale "P. Toscano"	CASSANO JONIO	46

CALENDARIO GARE**ANDATA - domenica 7 settembre 2014 - ore 16.00**

1° Accoppiamento	MARINA DI SCHIAVONEA 1960	YOUNG BOYS CASSANO
2° Accoppiamento	CARIATI	MIRTO CROSIA
3° Accoppiamento	GEPPINO NETTI	REAL SAN MARCO
4° Accoppiamento	FIUMEFREDDO	BELVEDERE 1963
5° Accoppiamento	CERZETO K91	APRIGLIANO CALCIO
6° Accoppiamento	PARENTI	SCOMMETTENDO.IT FRONTI
7° Accoppiamento	REAL CERVA	TAVERNA
8° Accoppiamento	REAL BOTRO	ATLETICO BOTRICELLO
9° Accoppiamento	MINIERI KING ELETTRICA	BORGIA 2007
10° Accoppiamento	CSI STALETTI	BADOLATO
11° Accoppiamento	FILADELFIA	SAN GREGORIO D'IPPONA
12° Accoppiamento	NICOTERA	ROMBIOLESE
13° Accoppiamento	BIVONGI PAZZANO	CITTA DI SIDERNO 1911
14° Accoppiamento	ANTONIMINA	BOVALINESE
15° Accoppiamento	LAUREANESE	NUOVA ROSARNESE
16° Accoppiamento	MARINES	VAL GALLICO

RITORNO - domenica 14 settembre 2014 - ore 16.00

1° Accoppiamento	YOUNG BOYS CASSANO	MARINA DI SCHIAVONEA 1960
2° Accoppiamento	MIRTO CROSIA	CARIATI
3° Accoppiamento	REAL SAN MARCO	GEPPINO NETTI
4° Accoppiamento	BELVEDERE 1963	FIUMEFREDDO
5° Accoppiamento	APRIGLIANO CALCIO	CERZETO K91
6° Accoppiamento	SCOMMETTENDO.IT FRONTI	PARENTI
7° Accoppiamento	TAVERNA	REAL CERVA
8° Accoppiamento	ATLETICO BOTRICELLO	REAL BOTRO
9° Accoppiamento	BORGIA 2007	MINIERI KING ELETTRICA
10° Accoppiamento	BADOLATO	CSI STALETTI
11° Accoppiamento	SAN GREGORIO D'IPPONA	FILADELFIA
12° Accoppiamento	ROMBIOLESE	NICOTERA
13° Accoppiamento	CITTA DI SIDERNO 1911	BIVONGI PAZZANO
14° Accoppiamento	BOVALINESE	ANTONIMINA
15° Accoppiamento	NUOVA ROSARNESE	LAUREANESE
16° Accoppiamento	VAL GALLICO	MARINES

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI

In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di dotare i dirigenti da inserire nella distinta di gara di apposita tessera per Dirigente Ufficiale.

Detta tessera viene rilasciata dal Comitato Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso l'area Riservata alle società disponibile sul sito www.crcalabria.it utilizzando la seguente procedura:

scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma";

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente, procedere all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo". Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato. Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare. Il modello, sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità, deve essere inoltrato al comitato regionale unitamente alla distinta di presentazione ricavabile dall'area "Richieste Aperte". Il costo della tessera pari a 3,00 euro, sarà addebitato sul conto societario.

Si informa che in via del tutto eccezionale per la prima Fase della COPPA CALABRIA s.s.2014/2015 ed al fine di consentire il completamento delle procedure di tesseramento, l'ingresso in campo dei dirigenti ufficiali sarà consentito anche attraverso l'esibizione del documento di identità personale accompagnato dalla copia del foglio di censimento (Organigramma) depositato al comitato regionale all'atto dell'iscrizione.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Le 32 squadre ammesse vengono suddivise in 16 accoppiamenti ad eliminazione diretta.

Per le gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

MODALITA' TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Le vincenti dei 16 gironi si incontreranno tra loro con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui all'allegato riquadro.

Nei turni successivi al primo, per il quale è stato diramato apposito calendario, fermi restando gli accoppiamenti del riquadro, giocano in casa le squadre che hanno disputato la prima gara del precedente turno in trasferta.

Nel caso in cui entrambe le società abbiano giocato in trasferta, il Comitato provvederà a designare la squadra di casa mediante sorteggio.

L'operazione di sorteggio verrà effettuata anche nel caso in cui le due squadre interessate abbiano giocato la prima gara del precedente turno in casa.

FINALE

L'incontro di finale verrà disputato con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Alle gare di Coppa Calabria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società. Si precisa peraltro che la normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" vigente per il Campionato di Prima Categoria vale anche per la Coppa Calabria.

Durante le gare di Coppa Calabria è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. , nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, e nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di € 250,00.

Se la rinuncia si verifica in una gara in trasferta, oltre all'ammenda di cui sopra, alla società rinunciataria verrà addebitato l'importo di € 150,00 e, contestualmente, tale importo verrà accreditato sul conto della società ospitante, a titolo di indennizzo per mancato incasso.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 154/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita il punto 11.1 dell' art. 19 del C.G.S.:

1. Le sanzioni di cui al comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida -, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, dell'art 19 del C.G.S., inflitte dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Regione si scontano nella stessa competizione.
2. Per le gare di Coppa Regione i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
3. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Regione, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Regione.
4. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 22 comma 8 del C.G.S.

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

RIQUADRO COPPA CALABRIA 2014/2015

(allegato al Comunicato Ufficiale n.19 del 28 Agosto 2014)



1° turno eliminatorio	2° turno eliminatorio	3° turno eliminatorio	4° turno eliminatorio	Finale
And. 07.09.14 – ore 16.00	And. 01.10.14 – ore 15.30	And. 05.11.14 – ore 14.30	And. 25.02.15 – ore 15.00	Mercoledì 22.4.2015 – ore 16.00
Rit. 14.09.14 – ore 16.00	Rit. 15.10.14 – ore 15.00	Rit. 26.11.14 – ore 14.30	Rit. 18.03.15 – ore 15.00	

N.B.: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2014/2015)

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2014/2015, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete